angrio dei O i c

Parere, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Rep. attin. 131/cu del 26 ottobre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 26 ottobre 2017

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE":

VISTO, in particolare, l'articolo 15 del citato d.lgs. n. 102/2014, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica", destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione, alla realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento, all'efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, all'efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare e all'efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi;

VISTO il comma 5 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 102/2014 che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, diramato con nota del 20 settembre 2017, prot. DAR 14543 P-4.37.2.12:

VISTO il documento di osservazioni di carattere generale e richieste specifiche di modifica allo schema in esame, trasmesse dal Coordinamento tecnico interregionale competente in materia e diramate con nota del 9 ottobre 2017, prot. DAR 15636 P-4.37.2.12;





VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 10 ottobre 2017, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto in gran parte accoglibili le osservazioni e le richieste emendative formulate dalle Regioni e ha discusso le proposte di modifica dell'ANCI e dell'UPI esposte nel corso dell'incontro, demandando al Ministero dell'economia e delle finanze la valutazione relativa all'accoglibilità o meno della richiesta di inserire nell'articolato la previsione per gli Enti locali di poter assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento in deroga all'art. 2014 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il documento di osservazioni e richieste emendative dell'ANCI, diramato con nota del 13 ottobre 2017, prot. DAR 15898 P-4.37.2.12;

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto in esame e della relativa relazione illustrativa, modificati a seguito delle osservazioni e delle richieste di modifica formulate dalle Regioni e dagli Enti locali e trasmesso con nota del 16 ottobre 2017, prot. DAR 16005 P-4.37.2.12;

VISTE le osservazioni sull'art. 8, comma 2 del provvedimento in esame, formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e trasmesse con nota del 24 ottobre 2017, prot. DAR 16467 P-4.37.2.12;

VISTO il parere della Commissione interregionale competente in materia di energia, diramato con nota del 26 ottobre 2017, prot. DAR 16595 P-4.37.2.12, con il quale si chiede la riformulazione dell'articolo 7, comma 3 e dell'articolo 12, comma 6 dello schema in esame;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, diramata con la stessa nota del 26 ottobre 2017, prot. DAR 16595 P-4.37.2.12, contenente la risposta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla richiesta formulata dalle Regioni e dagli Enti locali in merito all'articolo 12, comma 6 del provvedimento, in cui si evidenzia che la richiesta stessa non appare necessaria:

VISTA la risposta del Ministero dello sviluppo economico alle richieste emendative formulate dalla Commissione interregionale con la nota sopra citata, trasmessa in data 26 ottobre 2017, con prot. DAR 16625 P-4.37.2.12, con la quale si comunica il proprio assenso alla proposta di riformulazione dell'articolo 7, comma 3 dello schema, mentre, per quanto riguarda la richiesta di emendamento all'articolo 12, comma 6 del provvedimento, si prende atto della risposta fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento di un emendamento contenuto nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di decreto in esame, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in due documenti consegnati in Seduta che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante (All.2 e 3), evidenziando entrambi l'importanza dell'accoglimento della richiesta relativa all'articolo 12, comma 6





ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

II Segretario Antonio Nadd**∉**o OF WASH

Il Presidente Sottosegretario Gianclaudio Bressa





POSIZIONE DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Parere, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della riformulazione dell'articolo 7 comma 3:

"Nelle Regioni e Province che hanno sottoscritto l'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a), punto ii possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa se i generatori di calore sono classificati quattro o cinque stelle ai sensi dell'Accordo e delle delibere regionali attuative, laddove più restrittivi rispetto ai valori limite stabiliti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per i diversi inquinanti."

Roma, 26 ottobre 2017





CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA

26 ottobre 2017

Punto 7) all'ordine del giorno

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

PROPOSTE EMENDATIVE

All'art. 6, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

"Sono agevolabili i progetti di investimento presentati dalle imprese in forma singola o in forma aggregata, consorziata e da reti di impresa".

Motivazione

In considerazione delle soglie minime e massime concedibili e dello spirito del decreto di concentrare il beneficio non parcellizzando eccessivamente, la soluzione di promuovere forme di accesso da parte di soggetti già costituiti o normati può essere efficace alternativa per non escludere piccole imprese, che costituiscono il tessuto produttivo oggi più critico e in difficoltà nel nostro Paese.

All'art. 12, il comma 6, è così riformulato:

"Gli enti locali possono assumere mutui e accedere ad altre forme di finanziamento, per le finalità di cui al presente decreto, in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

La mancanza di deroga dai limiti di indebitamento previsti dal TUEL compromette l'intera utilizzabilità ed efficacia del meccanismo del fondo, dando accesso soltanto a poche

amministrazioni. Al contrario, anche ai fini di calmierare il debito delle PA locali portandole ad un regime efficace e virtuoso dei conti pubblici, l'efficientamento del patrimonio pubblico, spesso energivoro, ha impatti positivi in tale direzione. Si propone d'altro canto di inserire criteri di valutazione dei progetti presentati proprio orientati a dimostrare il ritorno finanziario positivo dello "sforamento" del limite del 204.

All'art. 11, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

"Sono agevolabili i progetti di investimento presentati dalle pubbliche amministrazioni in forma singola o in forma associata e/o aggregata, anche mediante l'individuazione – ai soli fini dell'accesso al Fondo - di un soggetto capofila, sovraordinato o delegato".

Motivazione

Alla luce delle soglie minime e massime concedibili e allo spirito del decreto di concentrare il beneficio non parcellizzando eccessivamente il fondo, la soluzione di promuovere forme di accesso da parte di soggetti già costituiti e/o normati può essere efficace alternativa per non escludere i piccoli comuni e le aree interne. Inoltre, molti enti locali, o per vincoli di indebitamento o per difficoltà di gestione amministrativa e procedurale, fanno rete tra loro o si affidano con successo a soggetti terzi come ad esempio l'amministrazione regionale (vedi caso Regione Umbria).





Rent à con de noutre Acc. 3 26/10/15 Ochell

Schema di decreto

del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la definizione delle modalità d'impiego del Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Conferenza Unificata 26 ottobre 2017

Punto 7) Odg

A seguito della riunione tecnica del 10 ottobre scorso, in cui Regioni, Anci ed UPI hanno illustrato proposte emendative allo schema di decreto in oggetto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso una nuova versione del testo, che recepisce parte degli emendamenti presentati.

L'Unione delle Province d'Italia, nel rammentare la grave situazione finanziaria delle Province, fa tuttora presente che il meccanismo previsto dalla bozza di provvedimento, che concede agevolazioni per una sola quota degli investimenti proposti di efficienza energetica, non mette i nostri Enti nella condizione di attuare azioni significative di riqualificazione degli stabili provinciali, per via della loro consistenza edilizia e delle tipologie costruttive più ricorrenti.

Deve considerarsi, a tal riguardo, che il costo degli interventi non è integralmente sottoponibile a procedure per l'ottenimento di incentivi e rimborsi, poiché non si rivelerebbero computabili a tali fini consistenti lavori, i quali, pur connessi alla primaria finalità di efficientamento, dovranno necessariamente essere eseguiti per l'adeguamento degli impianti, il ripristino le finiture e il rinforzo degli elementi strutturali, il cui miglioramento sismico è peraltro auspicato dallo stesso provvedimento posto in esame.

Specie in riferimento alla situazione delle Province, è quindi indispensabile poter disporre dell'integrale copertura dei costi con le misure di agevolazione programmate dal MiSE.

Come segnalato in sede tecnica, poiché è condivisa l'urgente esigenza di dare avvio ad azioni più incisive e sinergiche protesc all'efficienza energetica degli

edifici pubblici, devono confermarsi le perplessità già espresse circa l'impianto di governance ipotizzato dal provvedimento esaminato, secondo cui la gestione del fondo è posta in capo a un soggetto di nuova concezione, distinto da quello configurato per analoghi meccanismi finanziari (es. conto termico/GSE), mentre il coordinamento è affidato a una "cabina di regia", inspiegabilmente priva della presenza di Regioni ed Enti locali.

Si fornisce quindi parere favorevole, riproponendo allo stesso tempo le proposte emendative illustrate in sede tecnica, che appaiono non accolte nella riformulazione del provvedimento tramessa dal MiSE.

In particolare:

A. al Capo III si propone la seguente riformulazione dell'Art.12, co.6:

"Gli enti locali possono assumere mutui e accedere ad altre forme di finanziamento, per le finalità di cui al presente decreto, in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

La mancanza di deroga dai limiti di indebitamento previsti dal TUEL compromette l'intera utilizzabilità ed efficacia del meccanismo del fondo, dando accesso soltanto a poche amministrazioni. Al contrario, anche ai fini di calmierare il debito delle PA locali, portandole a un regime efficace e virtuoso dei conti pubblici, l'efficientamento del patrimonio pubblico - spesso energivoro - ha impatti positivi in tale direzione. Si propone, d'altro canto, di inserire criteri di valutazione dei progetti presentati, orientati a dimostrare la convenienza dello "sforamento" del limite di legge de quo.

- B. Si propone di sostituire il co.2 dell'art.13 con il seguente:
 - "2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono raggiungere anche il 100% dei costi agevolabili".

<u>Motivazione</u>

Lo spirito del decreto deve essere quello di accelerare e agevolare gli interventi di efficienza energetica, per cui si ritiene più opportuno innalzare al massimo la percentuale di copertura.

C. Nell'art.14, co.1, si chiede di sostituire le parole "sono concessi da un minimo di euro 150.000 (centocinquantamila)" con la seguente frase "sono concessi da un minimo di euro 100.000 (centomila)", nonché di sopprimere la lett.a) del medesimo comma.

Motivazione



La riduzione della somma minima, oltre ad apparire meglio commisurata alla gran parte degli interventi di efficientamento delle centrali termiche, consente l'assegnazione di più contributi, a fronte dell'esiguità iniziale del fondo.

- D. All'art.14 si propone di aggiungere il seguente comma:
 - "2. La soglia minima dei finanziamenti agevolabili di cui all'art. 8 è ridotta a euro 50.000, limitatamente alla copertura di interventi di diagnosi energetica sul patrimonio edilizio o di analisi di consistenza sull'infrastruttura pubblica".

Motivazione

Una delle cause di mancato utilizzo del conto termico coincide con l'assenza di diagnosi energetica, obbligatoria per l'accesso allo strumento, per cui si ritiene necessario prevedere un raccordo fra i meccanismi, con la copertura della corrispondente spesa, che ha contenuto valore. La diagnosi, peraltro, effettuata per ottenere la prevalutazione della performance al fine di individuare le opere più utili, riguarderebbe una porzione più vasta di patrimonio o, almeno, un intero plesso, rispetto al singolo edificio destinatario dell'intervento.

- E. All'Art.18, dopo il co.5, si chiede di aggiungere il seguente comma:
 - "6. Alle riunioni della cabina di regia possono inoltre partecipare i rappresentanti di ANCI, UPI e Regioni, specie se l'istruttoria ha riguardato progetti inerenti gli enti locali dove sia necessaria un'ulteriore azione di stimolo e sensibilizzazione".

Motivazione

La partecipazione dei soggetti rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali appare indispensabile nella fase attuativa.

F. All'art.20, co.2, si propone di aggiungere il seguente paragrafo:

"Per i beneficiari di cui all'art.11, la conclusione degli interventi s'intende raggiunta in corrispondenza alla dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori".

Motivazione

In tal modo, per accertare la regolarità del programma di attuazione, si farà riferimento alla materiale esecuzione dei lavori, vista l'inopportunità di affrettare le attività conclusive di collaudazione delle opere, da cui dipenderà, invece, la corresponsione della rata di saldo.

